



COMUNE DI
GUSPINI

DIREZIONE AREA FINANZIARIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29/05/2006



SOMMARIO:

<i>Art. 1 - Definizione del regime di privativa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Istituzione della tassa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Oggetto</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Applicazione della tassa nelle zone servite</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Applicazione della tassa nelle zone non servite</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Presupposto della tassa ed esclusioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Esenzioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Agevolazioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Agevolazioni speciali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Denunce di inizio occupazione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Variazioni e cessazioni</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Accertamento</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Poteri del Comune</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Funzionario responsabile</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Collegamento tra ufficio tributi e uffici comunali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Sanzioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 - Gettito complessivo della tassa</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Commisurazione della tassa e delle tariffe</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Categorie omogenee e coefficienti di produttività</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Entrata in vigore</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 25 - Rinvio dinamico</i>	<i>14</i>

Art. 1 Definizione del regime di privativa

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Guspini che le esercita con diritto di privativa.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta, di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Si considerano assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di composizione merceologica analoga a quella dei predetti, o comunque costituiti da materiali simili riportati nell'elenco allegato al presente regolamento, quale parte integrante, con indicazione della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico. Non sono considerati assimilati gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo del D.lgs. n.22/97, i supporti dell'informatica e i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune di Guspini - ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 - si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 2 - Istituzione della tassa

E' istituita nel Comune di Guspini la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza del dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 3 - Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per i giorni commerciali la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 20%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni effettuate in occasione di iniziative del tempo libero e per le manifestazioni sportive, culturali, sindacali e politiche promosse da associazioni senza scopo di lucro;
- b) le occupazioni effettuate con fiori e piante ornamentali che concorrono a migliorare l'arredo urbano;
- c) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci e per il trasloco;
- d) le occupazioni di durata non superiore a otto ore per lo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione;
- e) le occupazioni effettuate con ponteggi edili.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'art. 1.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo art. 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

Le abitazioni coloniche, a cui il presente regolamento fa riferimento, si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 - Applicazione della tassa nelle zone servite

La tassa è applicata in tutto il territorio comunale.

L'applicazione della tassa è integrale nella zona in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli art. 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

E' fatta salva la facoltà del Comune di Guspini di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrare sopra menzionate.

Il Responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

Art. 6 - Applicazione della tassa nelle zone non servite

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.
- 30% della tassa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

Art. 7 - Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli Artt. 1 e 2 .

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

a) i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

- b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 0,8 nel quale non sia possibile la permanenza.
- e) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile.

Non sono altresì soggetti alla tassa :

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obbiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emesse dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia, o il deposito della licenza commerciale e della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili per qualità o quantità ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al punto precedente, devono presentare all'ufficio tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano tali tipi di rifiuti e la copia del contratto con la ditta che si occupa dello smaltimento.

Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata.

Per i locali di insediamenti produttivi (esclusi quelli adibiti a uffici, mense, spogliatoi e Servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, può essere applicata a richiesta di parte, una riduzione fino all'80%. La concessione della riduzione e la sua entità sono subordinate alla verifica della reale situazione da parte degli uffici comunali, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione indicata nel comma precedente, l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

Art. 8 - Esenzioni

Sono esenti dall'applicazione della tassa :

- a) il Comune per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;

- b) le aree di proprietà del Comune o di altri enti pubblici territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri enti pubblici territoriali condotti, occupati o, comunque, utilizzati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- d) i locali adibiti ad attività sociali, religiose, politiche, sindacali e sportive di interesse collettivo, gestiti da associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione della superficie ove si svolga un'attività di somministrazione di alimenti o bevande;

Art. 9 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 7 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal 1° affittuario.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si è svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 10 - Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:

- a) le abitazioni con unico occupante, attestata da autocertificazione del contribuente e dalla situazione anagrafica;
- b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione.

La riduzione di cui ai commi precedenti viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione: in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ri-corrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

La tassa è ridotta nella misura del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale è situata la strada di accesso alla casa colonica.

La tassa, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado è ridotta del 50% ed è commisurata ai giorni di effettivo utilizzo risultanti dal calendario scolastico.

Annualmente in sede di ratifica delle tariffe il Consiglio Comunale può indicare una percentuale di riduzione applicabile agli utenti per l'avvio al recupero o al riciclo dei propri rifiuti al di fuori della privativa comunale.

Per le aree scoperte operative, per le attività di cui alla categoria 3 indicate all'art.22 del presente regolamento (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), e per le attività di cui alla categoria 6 indicate nello stesso articolo (esposizioni, autosaloni) la cui superficie imponibile è superiore ai 500 mq la tariffa ordinaria è ridotta del 20% sulla superficie, costi-tuita in un unico immobile, eccedente tale limite .

Art. 11 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
- d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di Guspini o dalla competente autorità sanitaria;
- e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni delle norme di igiene urbana - per cui- il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni delle norme di igiene urbana:

- a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
- b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi pre-visti ;

- c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4 del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 12 - Agevolazioni speciali

Si applica la riduzione sino ad un massimo dell'80% della tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti segnalati dal Servizio di Assistenza sociale.

Tali riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa .

Art. 13 - Denunce di inizio occupazione

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune di Guspini.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- d) la ubicazione dei locali e delle aree;
- e) la data di inizio della utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni che determinano un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art. 14 - Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo e/o il soggetto responsabile del tributo sono tenuti a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Accertamento

L'accertamento viene effettuato dal Comune entro i termini fissati dall'art.71 del Decreto.

Art. 16 - Poteri del Comune

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata

anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del Decreto, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del Decreto, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 17 - Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa .

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 18 - Collegamento tra ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 19 - Sanzioni

Le sanzioni amministrative e il saggio di interesse verranno applicati in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 - Gettito complessivo della tassa

Il gettito complessivo presunto della tassa è determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del Decreto e l'ulteriore normativa tempo per tempo vigente, in misura pari ad un'aliquota del costo d'esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61.

Art. 21 - Commisurazione della tassa e delle tariffe

La tassa è dovuta, in ragione del grado di copertura dei costi individuato volta per volta dalla Giunta Comunale, applicando ai metri quadri imponibili, ottenuti misurando sul filo in-terno dei muri, tariffe diversificate per categorie omogenee di contribuenza, messe in rapporto tra loro mediante l'attribuzione di diversi coefficienti di produttività di rifiuti. Per il calcolo viene utilizzato lo schema di cui all'allegata tabella B.

Per le categorie omogenee di contribuenza non domestica e per i relativi coefficienti di produttività quantitativa di rifiuti, si applicano la classificazione e i valori utilizzati dal D.P.R. 158/99, in particolare i coefficienti di produttività sono i valori minimi della colonna relativa al SUD della tabella 3.a.

Le categorie di contribuenza domestica sono classificate in utenze a tariffa piena, utenze a tariffa ridotta di 1/3 per unico occupante o uso stagionale, utenze non servite a tariffa ridotta del 60% o del 70%. In assenza di coefficienti rilevabili dal D.P.R. 158/99, in sede di prima applicazione i coefficienti di produttività quantitativa delle utenze domestiche sono calcolati, secondo lo schema riportato nell'allegata tabella A, ipotizzando una produzione di rifiuti da parte di tali utenze pari a 2/3 della produzione complessiva (questo sulla base del rapporto ap-prossimativamente esistente alla data d'emanazione del presente regolamento tra il carico tri-butario delle utenze domestiche e quello delle utenze non domestiche calcolato secondo le preesistenti modalità, utilizzando i mq. imponibili inseriti nella banca dati del Comune alla data di approvazione del regolamento).

Per le categorie di utenza domestica e per la categoria comprendente musei, scuole, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, viene stabilito un coefficiente qualitativo pari a 0,95 mentre per le altre categorie il coefficiente è pari a 1.

Al fine di graduare l'impatto economico dei criteri di calcolo di cui ai due commi precedenti, la Giunta Comunale può stabilire, per le categorie con maggiore incremento tariffario, tariffe inferiori a quelle che deriverebbero dall'applicazione automatica dei criteri suindicati.

Qualora prima della formazione del ruolo annuo si rilevasse il superamento del costo totale ai fini della copertura inizialmente stabilita, su proposta della giunta approvata con atto consiliare potrà stabilirsi una riduzione proporzionale delle tariffe già deliberate tale da consentire il rispetto del limite di copertura. In ogni caso, anche successivamente all'emanazione del ruolo, un'eventuale differenza positiva tra quest'ultimo ed il costo totale calcolato a consuntivo potrà essere portata, sempre previo atto consiliare, in riduzione del costo totale previsto per l'esercizio successivo.

Art. 22 - Categorie omogenee e coefficienti di produttività

Agli effetti dell'applicazione della tassa le categorie di contribuenza, con l'attribuzione dei singoli coefficienti di produttività relativa di rifiuti, sono classificate secondo il seguente prospetto:

	Categorie omogenee	Coefficiente di produzione quantitativa	Coefficiente ingombro	Coefficiente complessivo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.450	0,95	0.428
2	Cinematografi e teatri	0.330	1	0.330

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.360	1	0.360
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.630	1	0.630
5	Stabilimenti balneari	0,350	1	0,350
6	Esposizioni, autosaloni	0.340	1	0.340
7	Alberghi con ristorante	1.010	1	1.010
8	Alberghi senza ristorante	0.850	1	0.850
9	Case di cura e riposo	0.900	1	0.900
10	Ospedali	0.860	1	0.860
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0.900	1	0.900
12	Banche ed istituti di credito	0.480	1	0.480
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	0.850	1	0.850
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.010	1	1.010
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.560	1	0.560
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.190	1	1.190
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	1.190	1	1.190
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.770	1	0.770
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.910	1	0.910
20	Attività industriale con capannoni di produzione	0.330	1	0.330
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.450	1	0.450
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.400	1	3.400
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2.550	1	2.550
24	Bar, caffè, pasticceria	2.560	1	2.560
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.560	1	1.560
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.560	1	1.560
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	4.420	1	4.420
28	Ipermercati generi misti	1.650	1	1.650
29	Banchi di mercato generi alimentari	3.350	1	3.350
30	Discoteche, night-club	0.770	1	0.770
31	Utenze domestiche	0.384	0,95	0.365
32	Utenze domestiche a tariffa ridotta di 1/3(unico occupante o uso stagionale)	0.256	0,95	0.243
33	Utenze domestiche non servite-riduzione al 40%	0.154	0,95	0.146
34	Utenze domestiche non servite-riduzione al 30%	0.115	0,95	0.109

Per le tipologie d'utenza non esattamente riconducibili alle categorie incluse nella presente tabella si farà riferimento alla categoria maggiormente affine.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2004 sostituendo integralmente quello preesistente.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 25 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.